



COMUNE DI CERESOLE D'ALBA (CN)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40
del 13 novembre 1997**

Modificato con delibera del Consiglio Comunale:

- n. 3 del 24.2.2000,
- n. 2 del 26.2.2002
- n. 7 del 5.3.2008

Prima entrata in vigore: 1 GENNAIO 1998

S O M M A R I O

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusione
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 Parametri
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici
- Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 12 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 Tassa giornaliera

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Accertamento e controllo
- Art. 16 Riscossione
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Contenzioso

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Disposizioni transitorie
 - Art. 21 Abrogazioni
 - Art. 22 Norme
- Allegati: delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30.6.1998

TITOLO I ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Ceresole d'Alba una tassa annuale in base a tariffa.
2. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
3. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio , né essere inferiore al 50% dello stesso.
4. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 507/1993.

Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ed aree scoperte operative esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati anche non rurali con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad una idonea documentazione.
4. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere

a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Il soggetto interessato all'esclusione deve allegare alla denuncia planimetria catastale, oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato, dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi, nonché copia del contratto relativo stipulato con ditta autorizzata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Nei casi in cui non è possibile calcolare la superficie ove vengono prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi per le seguenti categorie produttive si applicano all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- officine meccaniche riduzione del 10%
 - officine di carrozzerie e meccaniche riduzione del 10%
 - macellerie (laboratori - vendita) riduzione del 10%
 - tipografie riduzione del 10%
 - studi fotografici riduzione del 10%
 - lavanderie riduzione del 10%
 - studi dentistici riduzione del 10%
 - farmacie riduzione del 10%
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui viene svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 - Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria e sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 7 - Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque destinati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (Camere, sale, cucine, ecc.) che gli accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra, nonché le strutture destinate al ricovero di attrezzature, di macchinari e di derrate agricole.
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di laboratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto e alloggio, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, a mercato coperto, nonché le superfici

occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno dalla cabina poggiante al suolo;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del DPR 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc. ;
 - tutti i vani, gli accessori e le pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ed a servizio di attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi.
3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, le aree scoperte operative, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

Art. 8 - Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
 - le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - Le superfici e le parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 9 - Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso

(articolo dalultimo modificato con delibera n. 7/CC/2008)

1. La tariffa unitaria è ridotta:

a) del **20%** per le abitazioni con unico occupante e del **30%** **se l'unico occupante** aderisce alla campagna di compostaggio domestico

b) del **20%** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;

c) del **20%** per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'esercizio dell'attività;

d) del **20%** nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora fissa, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

e) del **15%** nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali e del **20%** **se gli agricoltori aderiscono** alla campagna di compostaggio domestico

f) del 10% per le abitazioni nel caso di adesione alla campagna di compostaggio domestico

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede a recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione."

Art. 11 - Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali ed aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione di locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune o i suoi organismi strumentali siano tenuti a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) Le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri , utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.
3. Per le esenzioni previste ai punti a e b e c le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio comunale.

4. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
5. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione delle agevolazioni.
6. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'articolo 67 del D. Lgs 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12 - Classificazione dei locali ed aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

CATEGORIA "A"

- 1) musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
- 2) scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
- 3) sale teatrali e cinematografiche, sale da giochi, palestre;
- 4) autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pesche pubbliche; distributori di carburanti; parcheggi.

CATEGORIA "B"

- 1) attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
- 2) campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi divertimento.

CATEGORIA "C"

- 1) abitazioni private;
- 2) attività ricettivo alberghiere;
- 3) collegi, case di vacanza, convivenze.

CATEGORIA "D"

- 1) attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;
- 2) circoli sportivi e ricreativi;

CATEGORIA "E"

- 1) attività di produzione artigianale o industriale;
- 2) attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili
- 3) attività artigianali di servizio.

CATEGORIA "F"

- 1) pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie;
- 2) attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 13 - Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di

pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Ceresole d'Alba la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione dei rifiuti, maggiorata del 50%.
4. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dall'obbligo di denuncia.
5. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
 - per le persone fisiche il cognome e il nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede fiscale o effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.
6. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 15 - Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio Comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs 507/1993.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs 507/1993:
- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della destinazione e della misura delle superfici;
 - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro contributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento della diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 16 - Riscossioni

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se superiore.
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.
4. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.
5. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 17 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni caso, per lo sgravio, o il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 18 - Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 19 - Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D. Lgs 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazioni sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Provincia di Cuneo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili con decorrenza 1.1.1998.

Art. 21 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del

decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.



COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

OGGETTO :

ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE. PROVVEDIMENTI.

L'anno **millenovecentonovantotto**, addì **trenta**, del mese di **giugno**, alle ore **21** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali - Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 - vennero per oggi convocati i componenti di questo **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PIUMATTI Giuseppe	Sindaco	X	
TUNINETTI Giuseppe	Consigliere	X	
BONETTO Pier Angelo	Consigliere	X	
CARANDO Graziella	Consigliere	X	
NOTA Angelo	Consigliere	X	
LUCHETTI Angelo	Consigliere	X	
BELLONIO Roberto	Consigliere	X	
BONETTO Enrico	Consigliere	X	
NICOLA Silvio	Consigliere	X	
PANETTO Beatrice	Consigliere	X	
DELLARocca Pierino	Consigliere	X	
BECCHIS Elio	Consigliere	X	
PESSIONE Alessandro	Consigliere		X
Totale		12	1
PAGANOTTO Nadia Natalina	Assessore extra-consiliare	X	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **MENNELLA dr. Ciro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **LOVERA Bruno** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso,

CHE l'art.17, comma 3, della legge comunitaria 24 aprile 1998, n. 128 con effetto dal 22 maggio 1998, abroga i commi 1 e 2 dell'art.39 della precedente legge comunitaria n. 146 del 22 febbraio 1994, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n.1, punto 1.1.1., lett. A) , della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. N. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco predetto;

CHE, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, viene meno l'assimilazione legale prima prevista, per cui dall'entrata in vigore della legge, qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lvo. 5.2.97 n.22, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, sarebbero da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali, che, dalla medesima data, non dovrebbero essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese;

PRESO ATTO della Circolare 7.5.1998, n. 119/E, con la quale il Ministero delle Finanze suggerisce al Comune (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito che può non trovare adeguata compensazione nel venire meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza di costi generali e fissi, sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario) di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21- comma 2 - lettera g) , del D.L.vo n.22/1997 e ora, dopo l'abrogazione dell'art.39 in questione, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti (citata deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.1984) in attesa delle nuove disposizioni (art. 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del D.L.vo n.22/1997).

OSSERVATO, ancora che la nuova disciplina di cui al precipitato articolo 21, prescrive che un apposito regolamento tecnico stabilisce espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche, senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalla statuizione delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa e che, nell'impossibilità temporanea di adottare siffatto regolamento tecnico (ancora non è stata data attuazione al disposto dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.L.vo n.22/1997, che attribuisce alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi), si rende necessario e urgente procedere all'assimilazione tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla più volte citata deliberazione interministeriale;

CON VOTI 10 favorevoli e 2 contrari (Becchis Elio e Panetto Beatrice che ritengono assurda l'assimilazione);

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto disposto dall'art.17, comma 3, della legge comunitaria 1995/97, n. del 24.4.1998, con la quale viene abrogata la vigente assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;
2. di dichiarare, con effetto dalla data di esecutività della presente deliberazione, l'assimilazione ai rifiuti urbani, elencati al comma 2, lett.a), c), d), e) ed f) dell'art.7 del D.L.vo n.22/1997, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precitato comma 2, lett.b), aventi una composizione merceologica analoga a quelle dei predetti, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n.1, punto 1.1.1., lett.a), della deliberazione interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo (allegato a);
3. di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art.43 comma 2, primo periodo, del D.L.vo n.22/1997;
4. di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale;
5. di allegare la presente deliberazione al Regolamento per l'applicazione della Tassa per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione consiliare n.49 del 7.11.1997 e da considerarsi quale norma transitoria dello stesso.

ALLEGATO "A" alla delibera
C.C. n. 22 del 30/6/1998

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Condizioni qualitative

Abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani, o, comunque, siano costituite da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
- Cassete, pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli.
- Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palabile.
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle e semipelle
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
- Rifiuti ingombranti
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici, minerali e simili
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
- Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri adesivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimentari quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili)
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- Accessori per l'informatica

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PIUMATTI Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA dr. Ciro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi e cioè dal 2/07/1998 al 17/07/1998 all'Albo Pretorio di questo comune ai sensi dell'art.124 Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000.

li 2/07/1998

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to C. Mennella

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 2/07/1998

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MENNELLA dr. Ciro)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000

È divenuta esecutiva in data _____

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MENNELLA dr. Ciro)

